



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA VALIDAZIONE DEI DATI DI
QUALITÀ TECNICA (RQTI).
RACCOLTE 2026, 2027 e 2028 – DATI 2025, 2026 e 2027.**



PARTE DESCRITTIVA (A)	2
ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE	2
ART. A2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	2
ART. A3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO	2
ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO	2
ART. A5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3
ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI	3
ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’	3
ART. A8 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE	4
ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO	4
ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	5
ART. A11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	5
ART. A12 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016	5
ART. A13 - SICUREZZA E RISERVATEZZA	5
ART. A14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL’ESECUZIONE	6
ART. A15 - PENALI	6
ART. A16 - MODIFICHE CONTRATTUALI	6
ART. A17 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI	7
ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	7
ART. A19 – SUBAPPALTO	8
ART. A20 - FORO COMPETENTE	8
ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI	9
PARTE PRESTAZIONALE (B)	10
ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	10
ART. B2 – FASI, ATTIVITA’ ED ELABORATI	11
Tabella 1 – Fasi attività ed elaborati previsti per ogni annualità	11
ART. B3 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	11
ART. B4 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	11
ART. B5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	11

PARTE DESCRITTIVA (A)

ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante è l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR" o "Agenzia"), via Cairoli 8/f 40121, Bologna, codice fiscale 91342750378.

ART. A2 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di supporto specialistico alla validazione dei dati di Qualità Tecnica (RQTI) trasmessi dai Gestori del Servizio Idrico Integrato, con riferimento alle annualità regolatorie (CPV 79998000-6 (Servizi di assistenza professionale). I dati da validare saranno quelli relativi al 2025, al 2026 e al 2027 che saranno messi a disposizione a seguito delle raccolte 2026, 2027 e 2028 che avvierà ARERA. Si dovranno verificare la completezza, la coerenza, la correttezza e la tracciabilità dei dataset forniti, analizzando eventuali anomalie o scostamenti e supportando l'Ente nella predisposizione degli esiti di validazione, delle note tecniche e delle comunicazioni formali ai Gestori e agli organi competenti.

Viene richiesto il supporto specialistico all'Ente nelle attività connesse all'eventuale attivazione del pool di validazione ARERA, incluse l'analisi dei rilievi e l'eventuale predisposizione di controdeduzioni tecniche.

ART. A3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà durata di 36 mesi, a decorrere dal primo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto. Le attività dovranno svolgersi entro i termini esposti all'art. B3.

ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 14, c. 4 del D. Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto è calcolato come di seguito dettagliato.

L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 93.600,00 IVA esclusa al netto dell'importo massimo dell'opzione di cui all'art. A16, secondo periodo, del presente capitolato (quinto d'obbligo).

Gli importi netti da corrispondere per ogni annualità sono suddivisi come segue:

- 30.000 €/anno per la fase 1 di cui all'art. B2;
- 1.200 €/anno per la fase 2 di cui all'art. B2.

L'importo complessivo dell'appalto è stato stimato dal RUP considerando un compenso massimo di circa 60 € a ora-uomo per un impegno stimato di 520 ore-uomo complessive per ogni annualità (3 annualità).

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e non sono stati individuati costi per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso. Il valore globale massimo stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le prestazioni contrattualmente previste e delle eventuali opzioni ai sensi del quinto d'obbligo, è stato calcolato come segue

Voce	Importo
A) Importo a base di gara	€ 93.600,00
B) Importo massimo quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 18.720,00



Valore globale massimo appalto (A+B)

€ 112.320,00

ART. A5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 c. 4 del D. Lgs. 36/2023, apposita garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 106, commi 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 5 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore dei relativi certificati di regolare esecuzione.

ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà sottoscritto dalla Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato, Ing. Marialuisa Campani.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

La stipula del contratto è subordinata alla costituzione della garanzia definitiva e alla presentazione della documentazione attestante la validità della polizza sottoscritta.

ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La fatturazione avverrà per tranches, a conclusione di ciascuna delle attività del servizio elencate all'art. B2.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto dei termini di esecuzione di cui all'art. B3, nonché alla trasmissione ad ATERSIR degli elaborati da produrre a conclusione delle singole fasi, e al riscontro, da parte del personale incaricato dell'amministrazione, della regolare esecuzione del servizio.

L'importo delle fatture dovrà corrispondere agli importi stimati per ciascuna attività, così come indicati all'art. A4, ridotti della percentuale di ribasso indicata dall'operatore in fase di offerta.



La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata ad ATERSIR e inviata attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fattura elettronica dovrà riportare i dati di seguito indicati:

- il Codice univoco ufficio: UFAEH8
- il numero di CIG dell'affidamento
- il riferimento all'impegno di spesa e ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. A8 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei documenti di gara.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta. L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone (compreso il personale impiegato) ed alle cose, sia di ATERSIR che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.

A tal fine è fatto obbligo all'affidatario di provvedere con oneri a suo carico alla stipula di specifica e idonea polizza assicurativa per i rischi professionali (Responsabilità Civile Terzi) e a fornirne copia alla stazione appaltante prima della stipula del contratto. La polizza dovrà avere il massimale minimo di € 1.000.000.

Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria della polizza sopra richiamata è fatto obbligo all'appaltatore di produrre alla stazione appaltante idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della copertura assicurativa sino alla data di scadenza del presente accordo, suoi eventuali rinnovi o proroghe.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.

ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane, rimanendo responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso l'Agenzia che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.



L'appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata formazione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

ART. A11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici, nonché il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul portale istituzionale di ATERSIR al seguente indirizzo:

https://amministrazionetrasparente.atersir.it/sites/atersir/files/atti-documenti/DeliberazioniDelConsiglioDAmbito_CAMB-110-2024-combinato.pdf

ART. A12 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione del presente contratto, il fornitore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente in aderenza al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Il fornitore è designato da ATERSIR quale soggetto esterno Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

ART. A13 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'operatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi



forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di ATERSIR.

Il professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui al paragrafo precedente e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei precedenti punti, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'operatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. A14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

Le verifiche di conformità parziali verranno condotte nel corso dell'esecuzione del contratto secondo i criteri di periodicità stabiliti nel capitolato in relazione agli stati di avanzamento che giustificano pagamenti parziali.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Nel caso in cui insorgano contestazioni sul servizio il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A15 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

ART. A15 - PENALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità del servizio il RUP può procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni dei documenti di gara.

Ove l'operatore economico non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni dei documenti di gara, è tenuto al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione - determinata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione - da un minimo dello 0,5 a un massimo dell'1,5 per mille dell'importo per ogni giorno di ritardo nel termine delle singole attività rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma, ai sensi dell'art. 126 co. 1 del D. Lgs. 36/2023.

L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.

ART. A16 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 e dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.



In particolare, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. A17 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

È stabilita la seguente clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023. Il contratto può essere modificato, senza apportare alterazioni alla natura generale dello stesso, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio in aumento o diminuzione superiore al 5%. In tali casi la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione del prezzo, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, sarà utilizzato l'indice sintetico ISTAT dei prezzi alla produzione di servizi avente il seguente codice univoco secondo la classificazione ATECO: [702] Attività di consulenza gestionale (associato al cpv attribuito al presente affidamento, CPV 79998000-6 (Servizi di assistenza professionale, così come previsto dall'Allegato II.2-bis, Tabella D.1. del D. Lgs. 36/2023).

Qualora la revisione dei prezzi venga richiesta dall'affidatario, questi deve inviare comunicazione formale a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse e della loro effettiva incidenza sul costo dell'appalto. Al ricevimento della richiesta, il RUP, supportato eventualmente dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi.

Il RUP si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere autonomamente a una verifica dell'andamento dei prezzi.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di revisione dei prezzi disposto dal RUP.

ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2. l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
3. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 36/2023;
4. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. n. 36/2023;



5. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
6. grave danno all'immagine dell'Agenzia;
7. ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento.

Integra grave inadempimento di cui al punto 5 del presente articolo, l'applicazione di penali di cui all'art. A15 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell'importo totale del contratto. Nel caso di cui al punto 5, il DEC formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante esercita tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. A19 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

Il subappalto è ammesso qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato esattamente le parti di servizio che intende subappaltare e trasmetta alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, la seguente documentazione:

- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto, indicante in maniera puntuale l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e contenente clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 119 co. 2 bis;
- dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore deve inoltre comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

ART. A20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.



ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI

Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.



PARTE PRESTAZIONALE (B)

ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

È oggetto del presente affidamento il servizio di supporto tecnico per la validazione dei dati di qualità tecnica (RQTI). La raccolta sarà effettuata nel 2026 relativamente ai dati 2025, nel 2027 relativamente ai dati 2026 e nel 2028 per ciò che attiene i dati 2027 con i tempi che stabiliranno ARERA e ATERSIR.

ATERSIR ha competenze sui seguenti gestori del servizio idrico integrato:

- bacino di Piacenza: Iren Acqua Piacenza S.r.l.;
- bacino di Parma: Irete S.p.A., Emiliambiente S.p.A., Montagna 2000 S.p.A.;
- bacino di Reggio-Emilia: ARCA S.r.l., Azienda Speciale Toano S.r.l.;
- bacino di Modena: HeracquaModena S.r.l., AIMAG S.p.A., Sorgeacqua S.r.l., Comune di Riolunato;
- bacino di Bologna: Hera S.p.A., Sorgeacqua S.r.l.;
- bacino di Ferrara: Hera S.p.A., Cadf S.p.A.;
- bacino di Ravenna: Hera S.p.A.;
- bacino di Forlì-Cesena: Hera S.p.A.;
- bacino di Rimini: Hera S.p.A.; Azienda Speciale Comuni Riuniti.

Sono inoltre presenti due gestori all'ingrosso operanti sui bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e SAVL S.r.l., quest'ultimo per la sola annualità 2026 (dati 2025).

Il supporto per la validazione dei dati è richiesto nella prima annualità per i seguenti gestori:

- bacino di Piacenza: Iren Acqua Piacenza S.r.l.;
- bacino di Parma: Irete S.p.A., Montagna 2000 S.p.A.;
- bacino di Reggio-Emilia: ARCA S.r.l.;
- bacino di Modena: AIMAG S.p.A., Comune di Riolunato;
- bacino di Ferrara: Cadf S.p.A.

Nelle successive annualità ATERSIR comunicherà con apposita nota le 7 gestioni del Servizio Idrico Integrato per cui dovranno essere validati i dati.

Le prestazioni annuali che dovranno essere svolte nell'ambito del presente affidamento sono dettagliate nella Tabella 1.

In riferimento al materiale propedeutico alla validazione verranno messi a disposizione tutti i dati delle raccolte precedenti; tali dati sono da ritenersi riservati e fruibili solo nell'ambito del contratto di appalto.



ART. B2 – FASI, ATTIVITA' ED ELABORATI

Tabella 1 – Fasi attività ed elaborati previsti per ogni annualità

Fasi	Attività	Descrizione attività	Elaborati da produrre	Formato degli elaborati
Validazione dei dati				
1	Att. 1	Avvio della raccolta dati	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione di prevalidazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Formato ARERA • Altri formati xlsx, docx, pdf
	Att. 2	Verifica della completezza della documentazione restituita dai gestori tramite confronto con essi		
	Att. 3	Verifica della correttezza e congruenza dei dati restituiti dai gestori		
2	Att. 1	Verifica ed eventuali modifiche della relazione di accompagnamento	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione di validazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Formato ARERA • Altri formati xlsx, docx, pdf
	Att. 2	Supporto ad ATERSIR nelle attività del Pool di Verifica		

Le comunicazioni ai gestori saranno predisposte da ATERSIR.

Gli elaborati da verificare saranno prodotti dai gestori.

ART. B3 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I tempi di esecuzione delle attività sono i seguenti:

- Fase 1: 30 aprile di ogni anno
- Fase 2: 28 giugno di ogni anno.

In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo da consentire ad ATERSIR di adempiere alle disposizioni ARERA in materia di RQTI nel rispetto delle tempistiche individuate dall'Autorità di Regolazione e dal Pool di Verifica ogni anno.

ART. B4 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

L'aggiudicatario, all'atto della presentazione dell'offerta, dovrà comunicare alla stazione appaltante l'elenco dei componenti del gruppo di lavoro e il nominativo del Responsabile del servizio, fornendo i curricula degli stessi. Il soggetto indicato come Responsabile del servizio dovrà assumere il ruolo di coordinatore, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale impiegato nell'affidamento; inoltre svolgerà il ruolo di referente dell'impresa per le comunicazioni con la stazione appaltante. In caso di impedimento del Responsabile del servizio, l'affidatario dovrà darne tempestivamente notizia al RUP Responsabile Unico del Progetto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ART. B5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'operatore economico dovrà essere disponibile alle riunioni convocate da ATERSIR, presso la propria sede di Bologna o in modalità teleconferenza, necessarie al coordinamento del lavoro e alla verifica dello stesso in fasi quali ad esempio:

- monitoraggio progressivo dell'avanzamento delle attività;



- b. analisi di nuove esigenze;
- c. rendicontazione ad ATERSIR delle attività svolte.

In occasione delle riunioni l'operatore economico dovrà produrre il materiale di lavoro necessario, e documentare le basi dati e informative utilizzate, con la finalità di verificare lo stato di avanzamento delle attività.

